



Registro Imprese
Area Utenza

Dir. n.9

30 aprile 2013

Oggetto: Comunicazione dell'indirizzo di posta certificata al Registro Imprese (art.37, L.35/2012).-Modifica direttiva n.2, del 17 aprile 2012.

IL CONSERVATORE

Visto l'art. 37 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modifiche dalla Legge n. 35, del 4 aprile 2012;

Richiamate le precedenti direttive n.2, del 17 aprile 2012 e n.6, del 30 aprile 2013;

Tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero di Sviluppo Economico con Circolare del 20 agosto 2012, n.178164;

Preso atto del parere n.1714 espresso dal Consiglio di Stato -Sezione Seconda-, del 10 aprile 2013;

Ritenuto di disporre al riguardo,

DISPONE

Trascorsi tre mesi senza che l'impresa costituita in forma societaria abbia adempiuto all'obbligo di iscrizione della PEC, l'ufficio competente respinge la domanda di iscrizione al Registro Imprese.

La normativa non si applica a: 1) meri depositi quali bilanci e trasferimenti d'azienda; 2) richieste di cancellazione; 3) società fallite e consorzi (Circolare Ministeriale 3645/C del 03 novembre 2011).

Si ribadisce che non sussiste alcun termine per la comunicazione e successive eventuali variazioni dell'indirizzo di posta elettronica e, pertanto, non sono applicabili sanzioni.

La presente direttiva sostituisce le direttive nn. 2 e 6 di cui in premessa.

IL CONSERVATORE
(Dott. Domenico Spagnoli)